

Penale Sent. Sez. 6 Num. 21017 Anno 2021
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: APRILE ERCOLE
Data Udiienza: 18/05/2021

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Rosati Mario, nato a Piancastagnaio (SI) il 16/05/1956

avverso la sentenza del 14/09/2020 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e il rigetto nel resto del ricorso;
uditi per l'imputato l'avv. Daniele Chiezzi e l'avv. Beatrice Pammolli, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado del 21 dicembre 2018 con la quale il Tribunale di Siena aveva condannato Mario Rosati in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 476,



primo e secondo comma, 61 n. 2, cod. pen. (capo C), 81, 490 in riferimento all'art. 476, primo e secondo comma, 61 n. 2, cod. pen. (capo D), per avere, nella qualità di responsabile del corpo di polizia municipale di Piancastagnaio, alterato, in epoca successiva e prossima alla data di seguito indicata, il preavviso di accertamento n. 6087 del 31 ottobre 2009 redatto nei confronti di Franco Forzini, modificando l'articolo del codice della strada violato sì da ridurre l'entità della somma dovuta per la sanzione e da evitare la decurtazione dei punti prevista per l'infrazione effettivamente commessa, nonché per avere, l'11 luglio 2011, distrutto il preavviso di accertamento originale; ed ancora, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 476, primo e secondo comma, 61 n. 2, cod. pen. (capo F), per avere, in epoca successiva alla data di seguito indicata, in concorso con Claudia Masiello, alterato il preavviso di accertamento n. 6080 del 13 novembre 2009 redatto nei confronti di Joel Mazzini, attestando la ricezione di una somma per una violazione del codice della strada diversa da quella originariamente contestata, così da evitare la decurtazione dei punti prevista per l'infrazione effettivamente commessa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Rosati, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti sei motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 530 e 531 cod. proc. pen., 27 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado dando una risposta unitaria e sintetica alle molteplici questioni che erano state poste con l'atto di appello, non considerando che il Rosati aveva agito senza il dolo richiesto per le configurabilità dei reati di falso addebitatigli, ma solo per eliminare una situazione di errore che avrebbe di certo condotto all'annullamento del preavviso di accertamento elevato nei riguardi del Forzini; e che il preavviso di accertamento elevato nei riguardi del Mazzini era stato modificato per iniziativa dell'agente Masiello solo per accertare l'effettiva infrazione che era stata commessa.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato la condanna del Rosati in relazione al reato di falso per soppressione della copia originale del preavviso di accertamento del Forzini, ritenendolo autore della distruzione di tale documento sulla base di una mera congettura e senza alcuna prova precisa di una sua responsabilità.

2.3. Mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale ommesso di rispondere alla specifica doglianza difensiva formulata con il quarto motivo

dell'atto di appello relativamente alla possibile esclusione della penale responsabilità, per avere agito l'imputato in buona fede sulla base di un errore su una norma extrapenale (quella di cui all'art. 386 del regolamento del codice della strada, che consente all'organo accertatore di rimettere un verbale in caso di erroneità di quello inizialmente emesso), capace di determinare un errore sulla norma penale contestata rilevante ai sensi dell'art. 47, terzo comma, cod. pen.

2.4. Mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di rispondere alla specifica doglianza difensiva formulata con il quinto motivo dell'atto di appello relativamente alla insussistenza della circostanza aggravante dell'atto fidefacente di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen., qualità che il Rosati non era affatto consapevole che l'atto avesse.

2.5. Mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di rispondere alla specifica doglianza difensiva formulata con il sesto motivo dell'atto di appello relativamente al trattamento sanzionatorio, non essendo stato spiegato in che termini fosse stata ridotta la pena inflitta nonostante l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.6. Mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di rispondere alla specifica doglianza difensiva formulata con il settimo motivo dell'atto di appello relativamente all'aumento della pena operato per la continuazione tra i reati, motivo con il quale era stata contestata la mancata giustificazione della quantificazione delle pene in aumento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.

2. I primi tre motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e dunque esaminabili congiuntamente, sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Va premesso che la violazione degli artt. 192, 530 e 531 cod. proc. pen. non comporta *ex se* la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c), dello stesso codice di rito (così, da ultimo, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; conf. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153, per la quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dalla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.).

La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali. I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, peraltro, vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.

La Corte di appello aveva chiarito, con motivazione perspicua e sufficientemente convincente, come fosse pacifica la sussistenza degli elementi costitutivi oggetti dei reati in contestazione (compresa quelli del reato di falso per soppressione, attribuito al Rosati in via indiziaria sulla base di un valutazione logica deduttiva che resta esente da censure); e come la versione dell'imputato - che aveva parlato di una sorta di 'correzione', operata in buona fede, di atti pubblici redatti sulla base di erronei presupposti - non servisse a scriminare la condotta tenuta, tenuto conto che la norma richiamata come 'scusante', quella contenuta nell'art. 386 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e richiamata anche nelle circolari ministeriali attuative, prevede la possibilità per gli organi accertatori di modificare il destinatario del verbale di contestazione di una infrazione del codice della strada nel solo caso (evidentemente diverso da quelli che hanno caratterizzato le due vicende oggetto del presente processo) in cui dovesse essere accertato un errore di identificazione dell'autore della violazione.

3. Il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce espressione di un orientamento interpretativo oramai consolidato il principio secondo il quale, in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).

Nel caso di specie va rilevato come al Rosati sono state contestate tre imputazioni riguardanti altrettante ipotesi di falso materiale o per soppressione di atto pubblico, contenenti un esplicito richiamo della norma dettata dall'art. 476, secondo comma, cod. pen., e così con un rinvio implicito alla tipologia fidefacente dell'atto oggetto della condotta.

Alla luce di tale notazione, per i reati accertati non è ancora decorso il termine di prescrizione massimo di dodici anni e sei mesi.

4. Il quinto motivo è infondato nella parte contenente le doglianze relative alla mancata motivazione circa la misura della riduzione della pena in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla accertata aggravante.

In effetti, dalla lettura della sentenza di primo grado il calcolo della pena non indica espressamente la riduzione in conseguenza delle riconosciute circostanze ex art. 62-*bis* cod. pen., ma da quel calcolo si comprende che la riduzione vi è stata ed è stata operata nella misura massima di un terzo: essendo stata determinata la pena per il reato base, nel calcolo della continuazione, in mesi otto di reclusione, partendo dal limite edittale minimo di un anno di cui al primo comma dell'art. 476 cod. pen., applicabile proprio in ragione dell'effetto elisivo prodotto dalle attenuanti generiche (e, dunque, per il passaggio dalla pena del secondo a quello del primo comma di quell'articolo), pena che è stata poi ridotta per la concessione di quelle circostanze.

5. Quanto alla sollecitazione ad una ulteriore riduzione delle pena fissate per i reati 'satellite' posti in continuazione, di cui al sesto motivo del ricorso, vi è nella sentenza impugnata adeguata motivazione, non censurabile sotto l'aspetto logico, essendo stato valorizzato il fatto che il Rosati non fosse meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio in ragione della gravità di condotte poste in essere da una persona adusa ad un "gestione molto discutibile dell'ufficio a cui era preposto".

6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/05/2021

...